



DIRITTO ANNUALE ANNO 2026 - NUOVE ISCRIZIONI

Con nota prot. n. 9347 del 16/01/2026 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato le misure del diritto annuale 2026, dovute dalle imprese che nel corso dell'anno chiedono l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese o aprono nuove unità locali o sedi secondarie, nonché dai nuovi soggetti REA.

Gli importi del diritto annuale sono stati determinati con decreto interministeriale 8 gennaio 2015 applicando la riduzione del 50% sulla base di quanto disposto dall'art. 28, comma 1, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 114.

Per il triennio 2026-2028 è stato approvato dal Consiglio Camerale l'incremento del 20% del diritto annuale destinato a finanziarie progetti specifici a favore delle imprese.

In attesa di ricevere la prescritta autorizzazione ministeriale gli importi **per l'anno 2026 sono i seguenti:**

TIPOLOGIA	ISCRIZIONE SEDE	ISCRIZIONE NUOVA UNITA' LOCALE
Imprese individuali che chiedono l'iscrizione o l'annotazione nella sezione SPECIALE (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	44,00	8,80 *
Imprese individuali iscritte nella sezione ORDINARIA	100,00	20,00
Società semplici NON agricole	100,00	20,00
Società semplici agricole	50,00	10,00
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001	100,00	20,00
Società in nome collettivo Società in accomandita semplice Società di capitali Società cooperative Società di mutuo soccorso Consorzi con attività esterna Enti economici pubblici e privati Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000 G.E.I.E. - Gruppo Europeo di Interesse economico	100,00	20,00

Soggetti iscritti al REA (associazioni, fondazioni/persone fisiche sez. speciale Rea)	15,00
Unità locali e Sedi secondarie di imprese con <u>sede legale all'estero</u>	55,00**

* Nel caso di apertura sede e numero unità locali maggiore di 1 oppure nel caso di apertura di sole unità locali in un numero maggiore di 1 occorre procedere con il seguente calcolo:

sede + unità locali (in numero >1) [44,00 + (8,80 x "n"UL)]	solo unità locali in numero >1 (8,80 x "n" UL)
--	---

e ai fini del versamento dell'importo complessivo occorre provvedere all'arrotondamento all'unità di euro applicando un arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi.

** Le imprese che aprono unità locali/sedi secondarie all'estero non sono tenute per esse al pagamento del diritto annuale.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

In fase di iscrizione di nuova impresa o soggetto REA e di apertura di unità locali/sedi secondarie, l'utente potrà pagare il diritto annuale:

contestualmente alla presentazione della domanda tramite addebito diretto
oppure
con modello F24 entro i 30 giorni successivi alla domanda di iscrizione.

In caso di trasferimento in altra provincia il pagamento del diritto annuale dovrà avvenire **solo a favore della Camera di commercio dove il soggetto era iscritto al 1° gennaio dell'anno di riferimento** entro il termine ordinario previsto per tutte le imprese già iscritte, vale a dire entro la scadenza del versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

In caso di pagamento tramite modello F24 occorre compilare la **SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI** indicando le seguenti informazioni:

CODICE ENTE: **TO**

CODICE TRIBUTO: **3850**

ANNO DI RIFERIMENTO: **2026**

IMPORTI A DEBITO: **Importo dovuto**

Le imprese che al momento della presentazione della domanda di iscrizione e nei 30 giorni successivi non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale possono sanare la violazione ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso; tutte le informazioni alla pagina del sito <https://www.to.camcom.it/scadenze-e-calcolo-del-ravvedimento>